

STATUTO

**LA CALATINA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA UMBERTO
4/A

Numero REA: CT - 368621

Codice fiscale: 05467740873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

- FRANCO LUANA quote pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
- GAROFALO GIUSEPPE quote pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
per cui la società oggi ha un capitale iniziale deliberato, sottoscritto e
versato di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

V^

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui
di seguito riportate:

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "**LA CALATINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS**".

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. codice civile.

Sedi secondarie, filiali, succursali, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo, così come il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune.

Invece spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 3 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 4 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione

ART. 5 - SCOPO E OGGETTO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa indicata, e di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, migliorando le condizioni economiche, morali e sociali dei soci ispirandosi a principi di solidarietà, di mutualità, di democrazia, di impegno che sono alla base del movimento cooperativo, nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio.

La Cooperativa si ispira ai valori della cooperazione.

La società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.

2516 codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci **cooperatori**, intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della legge n.381/1991 finalizzate anche all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti tali dall'art 4 della suddetta legge ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n.153 del Ministero del Lavoro.

La cooperativa in particolare, intende svolgere le attività seguenti:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.381/1991:

1) istituire, organizzare e gestire servizi relativi all'assistenza degli anziani ai sensi della L.R. 87/1981, dei portatori di handicap, dei disabili, dei minori anche di quelli sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e dei soggetti svantaggiati in genere; comunità alloggio, case protette, comunità terapeutiche assistite (c.t.a.), residenze sanitarie assistite (r.s.a.), case famiglia, gruppo appartamenti per utenti psichiatrici, minori, anziani, **inabili**, ragazze madri, immigrati ed altri soggetti in difficoltà e privi di assistenza familiare; centri di accoglienza per ospitalità **diurna** o residenziale temporanea; soggiorni di vacanza nonché i vari servizi previsti dalla legge regionale n.22/86;

- garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli sopra descritti;

- fornire assistenza per l'accompagnamento e cura a domicilio e presso tutti i

luoghi di cura, pubblici e privati, per soggetti adulti che riversano in stato di bisogno e di assistenza; gestire servizi di assistenza domiciliare e psico-sociale agli anziani, disabili e persone svantaggiate;

- svolgere ogni forma di assistenza infermieristica, fisioterapica, chinesiterapica, e riabilitativa in genere;

all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate sia con personale dipendente che con rapporti professionali;

2) gestire strutture socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;

- l'istituzione e/o la gestione di centri di accoglienza per i giovani che hanno problemi di comportamento ed handicap di qualsiasi genere, iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

- gestire direttamente o in convenzione centri di assistenza igienico-personale dei soggetti portatori di handicap e soggetti minori o adulti bisognosi di interventi riabilitativi fisici e psichiatrici in tutti i contesti educativi e sociali, nonchè fornire l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;

- organizzare e gestire servizi per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico;

- assistenza in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;

3) organizzare attività culturali, socio-educative e del tempo libero, recupero

scolastico;

- gestire direttamente o in convenzione attività per la prima infanzia quali asili nido, asili aziendali, scuole materne, doposcuola, baby-parking, grest estivi, ludoteche, mense e refezioni, centri sociali, culturali e promozionali;
- fornire un servizio di pulmini-bus per accompagnare i bambini a domicilio;
- ogni attività collaterale, accessoria e complementare ai servizi indicati che favoriscono il mondo giovanile;
- realizzare progetti del servizio civile nazionale, anche come sede locale, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani nel campo delle iniziative previste dalla normativa;

4) prestare consulenza ed assistenza medica, psicologica e sociale allo scopo di aiutare il singolo, la coppia e la famiglia nella formazione e nello sviluppo armonico della loro personalità e nell'adempimento del loro ruolo socio-culturale;

- prestare assistenza psico-sociale e sanitaria di qualsiasi genere e tipo, tendente al reinserimento sociale ed alla riabilitazione dei soggetti affidati al sodalizio;

5) istituire e gestire centri di accoglienza e/o centri di permanenza temporanea per immigrati, comunità alloggio in favore di soggetti extracomunitari o minori non accompagnati nonché di servizi ed interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita sociale;

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.381/1991 la cooperativa potrà:

- realizzare e svolgere attività nel settore del turismo, con particolare riferimento alla progettazione, promozione e gestione del turismo naturalistico,

ambientale, turismo sociale e culturale;

- gestire case ed appartamenti per vacanze, **bed and breakfast**, case ed **ostelli** della gioventù, colonie, così come descritti nella legge 217 del 17 maggio 1983, **camper** service, parchi divertimento, centri ricreativi, ritrovi, **maneggi**, palestre, piscine e tutti i servizi presso le strutture turistiche suddette e/o strutture analoghe nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo del turismo, impianti sportivi e ricreativi di qualunque tipo con annessi punti di ristoro;
- gestire bar, ristoranti, pizzerie, **trattorie**, **rosticcerie**, **selfservice**, con o senza il relativo servizio di cucina e di preparazione dei cibi e delle bevande;
- prestare servizio di **catering** e di preparazione di pranzi banchetti e attività di intrattenimento presso terzi o in locali propri; preparazione di pasti freddi e di pasti caldi preconfezionati;
- gestire ritrovi, discoteche, con l'allestimento di spettacoli, di concerti e di momenti ricreativi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di pasti e la gestione presso terzi di strutture di ristorazione e di **refezione**;
- gestire attività a favore di categorie sociali specifiche e di fasce di utenza non servite dal turismo convenzionale (anziani, portatori di handicap, etc.);
- realizzare tutte quelle iniziative culturali e ricreative, volte alla sensibilizzazione sociale;
- realizzare e gestire attività di tour **operator** ed agenzie turistiche;
- realizzare e gestire turismo congressuale, congressi, meeting, mostre, eventi, spettacoli, rassegne etc;
- realizzare attività di intrattenimento connesse comunque con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle attività turistiche, curando i servizi

ausiliari di collegamento mediante attività di noleggio auto e pullman in genere compresi i servizi al trasporto turistico, trasporto alunni;

- organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi, gite a scopo ricreativo e culturale in genere, anche per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

- curare la promozione, la diffusione della conoscenza, la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, materiali e immateriali delle regioni italiane con particolare riguardo alla Regione Siciliana, attraverso la gestione di mostre, visite guidate e la produzione di ricerche, studi, pubblicazioni nonché l'organizzazione e la gestione di convegni, conferenze, servizi ed ogni altra iniziativa volta a realizzare in modo autonomo o in collaborazione con enti competenti, pubblici e/o privati, lo sviluppo, la qualificazione e la divulgazione di attività culturali, conoscenze e sapere delle tradizioni popolari e del patrimonio artistico, storico e culturale delle singole regioni considerate, con particolare attenzione al Barocco patrimonio dell'Unesco, del Comprensorio Calatino e del Sud-Est della Sicilia, nonché delle bellezze naturali e ambientali italiane;

- valorizzare la cultura e le tradizioni popolari (manifestazioni folkloristiche, teatro dell'opera dei Pupi, realizzazione di presepi monumentali e mostre di arte sacra in genere), e beni materiali e immateriali siciliani, organizzando anche laboratori e corsi di ceramica Calatina e di artigianato siciliano;

- curare la progettazione, l'organizzazione e l'attuazione di eventi legati alla promozione del patrimonio eno-gastronomico siciliano e non, che abbia anche, quale finalità, l'incentivazione del turismo culturale; la diffusione dei

- prodotti eno-gastronomici ed artigianali del territorio della Regione Sicilia;
- curare la partecipazione alle attività di musei pubblici e privati; favorire l'istituzione di nuovi musei e concorrere alla loro gestione attraverso la collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e/o private e con personalità del mondo della cultura e dello spettacolo per il raggiungimento dei propri scopi;
 - curare lo svolgimento di attività intellettuali di creazione di strategie di comunicazione, di marketing e di vendita e promozione di servizi culturali; la promozione di attività artistiche e di artisti contemporanei, nonché la valorizzazione e la diffusione della conoscenza anche di artisti siciliani poco conosciuti;
 - curare l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di eventi come fiere, congressi, convegni, seminari, inventive e motivation, compresa la fornitura dei relativi servizi come segretarie, traduzioni, hostess, distribuzione di materiale, animazioni, realizzazione e gestione degli stands; impianti e servizi tecnici allo spettacolo, eventi e catering;
 - curare la creazione di campagne pubblicitarie, la promozione, la realizzazione e la gestione di siti e portali web;
 - curare la comunicazione multimediale; progetti di immagine, logo, marchi, brochure, cataloghi e depliant per lo sviluppo del turismo locale, regionale, nazionale;
 - curare la divulgazione pubblicitaria, volantaggio, servizi di affissione di manifesti anche attraverso convenzione con i Comuni ed altri enti pubblici e privati;
 - gestire parcheggi pubblici e privati, servizi di pulizia in genere, pulizia

di condomini, enti, aziende e comunità, servizi di **derattizzazione** e disinfezione, **idrospurghi**, pulizia pozzi neri, pulizia strade e piazzali, smaltimento rifiuti, servizi per l'ambiente in particolare progettazione, costruzione, cura e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, di giardinaggio e portineria, attività di manutenzione del verde delle aree, realizzazione e gestione **canili** anche in convenzione con i Comuni;

- prestare servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, **pinacoteche**, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria, attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, **confezionamenti**, **etichettature**, trasporti e distribuzione;

- prestare attività di posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza;

- prestare servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigilanza campestre, **venatoria** ed ecologica;

Per il raggiungimento di detti scopi la cooperativa potrà:

- svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specificato;

- compiere ogni forma di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziani, **inferme** o bisognose;

- prevenire e rimuovere le cause di bisogni individuali o collettivi nonché di emarginazione sociale costituendo una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la **frammentarietà** e la

precarietà;

- attuare altre forme anche integrative delle precedenti idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza o di inadeguatezza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare;

- organizzare, gestire direttamente o in convenzione, corsi di formazione del personale socio-sanitario ed educativo, corsi di qualificazione ed addestramento professionale, aggiornamento o formazione permanente per i propri soci, dipendenti e non, anche per conto di organismi pubblici e privati, utilizzando allo scopo personale specializzato esterno ed interno della cooperativa;

- promuovere l'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;

- utilizzare tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi previsti, servendosi eventualmente delle necessarie conoscenze di esperti scelti di volta in volta per prestazioni saltuarie;

- svolgere ogni forma di consulenza, assistenza di disbrigo pratiche con proprio personale per tutti gli adempimenti burocratici presso gli enti ed autorità competenti (Prefettura, Questura, Commissariati e Comuni) per visti di soggiorno e regolarizzazione delle posizioni degli immigrati;

- partecipare a gare ed appalti indette da enti pubblici e privati direttamente e indirettamente anche con A.T.I.;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, dei servizi turistici, museali e culturali, sportivi

previsti dallo statuto;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies codice civile ed emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 codice civile;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili, culturali ed assistenziali aventi ad oggetto il rilascio di garanzie, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo agevolando gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- chiedere ed usufruire di contributi, finanziamenti sia privati che pubblici ed in particolare quelli dell'Unione Europea, quelli statali, regionali, comunali e dall'Ircac, Istituto regionale per il credito alla cooperazione, nonchè prestiti, sussidi e di tutte le provvidenze in genere messi a disposizione da Fondazioni, consorzi fidi e di ogni altro ente per lo sviluppo delle iniziative economiche e del sociale, in ordine al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere tutti gli atti e le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, ivi comprese l'apertura di conti correnti bancari, con possibilità di fido, o l'intrattenimento di altri rapporti bancari, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in società o imprese, associazioni, consorzi, ecc., pubblici e privati, nazionali ed esteri, specie se svolgono attività affini e comunque accessorie all'attività sociale;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito l'ottenimento del credito ai soci **cooperatori**, agli enti, società, consorzi cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative o terzi, comunque per operazioni di interesse della società;

- promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci **cooperatori**, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con diritto a restituzione della somma versata, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti in materia.

Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in assenza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria, devono intendersi non produttivi d'interessi.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Dall'attività resta espressamente esclusa ogni e qualsiasi attività di intermediazione.

La società potrà comunque svolgere e realizzare, con indirizzo mutualistico, tutte quelle attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specificato.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci **cooperatori** possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di Euro.

Possono essere soci **cooperatori** le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **Soci lavoratori** sia per l'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A), sia per l'attività di avviamento al lavoro (tipo B):

a) **Soci svantaggiati** così come definiti dalla legge 381/91, che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica partecipano alla attività lavorativa degli altri componenti la base sociale.

Il numero di tali soci deve essere pari almeno al trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa.

c) **Soci volontari** in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

I soci volontari non percepiscono retribuzioni per l'attività svolta bensì godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, avendo comunque diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, attitudine e specializzazione nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che siano in possesso di requisiti di preparazione teorica e pratica per le mansioni da

svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una
specificata caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per
il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano
con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle
diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra
forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la
prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e
normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di
amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto
stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la
loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta
di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e
sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità
mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della
stessa.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno
prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti
alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.
2476 codice civile.

d) Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in

particolare persone giuridiche pubbliche o private e/o associazioni che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Categoria Speciale soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'art. 2527 del codice civile, l'ammissione di nuovi soci **cooperatori** (anche sprovvisti dei requisiti) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Al termine comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci **cooperatori**.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, si devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori su domanda dell'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

In caso di esito positivo, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata immediatamente all'interessato invitandolo ad eseguire il versamento (il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente

determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori) entro 30 (trenta) giorni.

Solo dopo che sia stato eseguito il versamento l'ammissione è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di esito negativo, l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'ipotesi di diniego dell'organo amministrativo, la deliberazione dell'assemblea, che concluda favorevolmente all'ammissione è vincolante per l'organo amministrativo.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

- esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- versare la quota di capitale sottoscritta;
- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;
- comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

ART. 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è variabile nell'ambito del valore minimo che non può essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) così previsto dall'art.2525 del Codice Civile.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo.

ART. 10 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci **cooperatori** non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e

tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale o tramite l'istituto della mediazione previsto dal presente statuto.

ART. 11 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci **contraggano** con la medesima.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non **lucrative**, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i **ristorni** e i rapporti mutualistici;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, del Codice Civile.

Hanno il diritto di recedere i soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne

immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale o tramite l'istituto della mediazione previsto dal presente statuto.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, Comma 2, del codice civile e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno delle suddetta ricezione.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile (Mancato pagamento delle quote);
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile (esclusione);
5. nei casi previsti dell'articolo 2288 del codice civile (esclusione di diritto).

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e

circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata e l'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia **divisibile** e la società consenta la divisione.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del **soprapprezzo**, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota deve essere fatto, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva straordinaria.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI

Capo I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 17 - (NORME APPLICABILI)

Oltre ai soci **cooperatori** di cui al titolo III del presente Statuto, possono

essere ammessi alla cooperativa i soci **sovventori** disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci **cooperatori** ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci **sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci **sovventori** sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero **zero**).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quattro quote pari ad Euro **1.00,00** (cento virgola zero **zero**) e la società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 20 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori**

il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

Art. 23 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non **remunerare** le azioni dei soci **cooperatori**.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci **sovventori** non può superare di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci **cooperatori**.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva **divisibile**, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci **cooperatori**, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la

riserva da sovrapprezzo.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 24 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- d) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- f) dall'eventuale fondo **sopraprezzo**;
- g) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 25 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare

prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, 2° comma, del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 del codice civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori **convochino** l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 26 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale scadrà il 31 dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 27 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, potrà deliberare la ripartizione di **ristori** ai soci **cooperatori**, in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai

soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme **ristornate** ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 28 del presente statuto.

ART. 28 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la

misura massima consentita dall'articolo 2514 del codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art.11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e art. 7 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 278;

f) un'eventuale quota ai fondi di riserva straordinaria o ad fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa provvederà alla ripartizione dei ristorni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 29 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale se si verificano i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 del codice civile.

CAPO I

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

ART. 30 - DEFINIZIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da **esplicitarsi** a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il consiglio di amministrazione (o amministratore unico) lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale, se nominato, o da un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio di esercizio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne fanno richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve **discuterli**.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dall'amministratore unico) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (telefax, posta elettronica) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere **riconvocata** entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 31 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.
- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 32 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto **plurimo** non è ammesso.

ART. 33 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci aventi diritto di voto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

(amministratore unico) ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a **scrutinio** segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 34 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 35 - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione oppure da un Amministratore Unico.

Se l'assemblea opta per il Consiglio di Amministrazione questo deve essere composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci **cooperatori** possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile ai possessori di strumenti finanziari non **partecipativi** non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nel caso in cui la cooperativa scelga un amministratore unico, questo deve essere scelto tra i soci.

L'amministratore unico dura in carica a tempo indeterminato.

ART. 36 - COMPETENZE

Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, **recederne**, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Esso determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 e dall'art. 2544, comma 1, del codice civile.

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 37 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (se nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente.

In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma del codice civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 38 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore

Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 39 - COMPOSIZIONE

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente; il collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dalla normativa.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato **ricostituito**.

I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Negli altri casi, l'assemblea può nominare un revisore unico che svolge gli stessi compiti del collegio sindacale.

ART. 40 -CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.

ART. 41 CONTROLLO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO

La cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*quaterdecies* è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. L'autorità di vigilanza con proprio provvedimento può sciogliere la cooperativa che non persegua lo scopo mutualistico o che per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio alla CCIAA, o non ha compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento nomina il liquidatore. In caso di irregolarità invece l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario, determinandone i poteri e la durata.

I soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero dei soci, possono denunciare i fatti previsti dall'art. 2409 del Codice Civile al Tribunale.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 42 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione straordinaria dell'assemblea con i voti dei $\frac{3}{4}$ della totalità dei soci.

ART. 43 -MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà un liquidatore preferibilmente tra gli amministratori in carica al momento dello scioglimento, salva diversa decisione dei soci.

Il liquidatore ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione

della società, e potrà anche cedere l'azienda sociale, o rami di essi; potrà altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. Restano salve le competenze dell'assemblea dei soci di cui all'art. 2487 del codice civile (revoca dello stato di liquidazione).

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Lo scioglimento della cooperativa può avvenire anche con provvedimento dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice Civile.

TITOLO VII

MEDIAZIONE

ART. 44 - Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la mediazione, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, presso il ministero competente purchè abbia una sede nell'ambito del territorio della corte di appello di Catania.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, e la competenza comunque al pubblico ministero.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45 - La cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà

l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 4 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 **octies** del codice civile.

ART. 46 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere **deteriori** rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, infatti per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47 - I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in

caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ART. 48 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Titolo VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 del codice civile, e le leggi speciali sulla cooperazione, in quanto compatibili.

VI^

I signori comparenti quindi procedono alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione per il primo triennio e **cioe'** fino al 31 dicembre 2019 nelle persone dei signori: Grillo Carmelo, Chiaramonte Francesco e Garofalo Giuseppe, i quali nominano:

- GRILLO CARMELO

Presidente;